



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 609 del 01/12/2025

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 546 del 01/12/2025

**DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL MERCATO
STAGIONALE A MILANO MARITTIMA NELLA VIA I TRAVERSA FRA I MESI DI MAGGIO E
SETTEMBRE OGNI LUNEDÌ**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25/03/2025 “Aggiornamento del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e ristrutturazione dei mercati cittadini” con la quale si è deliberato di abrogare la previgente regolamentazione, approvata con Delibera di C.C. n. 10 del 23/02/2017 e conseguentemente approvare il suddetto nuovo regolamento e relativi allegati;

Preso atto della comunicazione del Servizio Sviluppo Economico inviata per E-mail in data 27/03/2025, con la quale si conferma che il mercato stagionale si tiene ogni anno nel periodo compreso tra il 15 Maggio e il 21 Settembre, dalle ore 12.00 di ogni lunedì fino alle ore 01,30 del giorno successivo, oltre il lunedì di Pasqua e alla giornata del 1° Maggio nel caso di concomitanza con lunedì;

Accertato che al fine di un aggiornamento normativo occorre procedere con la revoca di tutte le precedenti ordinanze di pari e analogo oggetto e con l’adozione di nuove regolamentazioni di disciplina della circolazione stradale in linea con la vigente normativa;

Vista l’istruttoria del Servizio Progettazione e manutenzione Infrastrutture - Viabilità, da cui si evince che:

per lo svolgimento del mercato si dovrà occupare tutta la sede stradale della Via **1^ Traversa**;

- al fine di garantire la disponibilità dello spazio per consentire l’insediamento dei banchi del mercato, anche in funzione di possibili interventi di rimozione, nonché il successivo disallestimento e pulizia, si rende necessaria la chiusura dell’area con un anticipo di 3 ore rispetto all’ingresso degli operatori ed un posticipo di 30 minuti rispetto all’uscita degli operatori;
- sulla parte della 1^ Traversa posta a Nord, in prossimità del Viale Due Giugno, è possibile far transitare i residenti e/o dimoranti esclusivamente per raggiungere le proprie abitazioni in quanto area non interessata dal mercato;

nel periodo di validità dell’ordinanza, per cause legate a vuoti organizzativi o maltempo, **potrebbero essere giornate in cui non si rende necessaria l’interdizione al transito ed alla sosta dei veicoli**, pertanto occorre che **la stessa produca i propri effetti**, in merito alla regolazione della viabilità, **solo dal momento in cui è esposta la segnaletica**;

Ritenuto che le modalità di svolgimento del mercato rendano necessario tutelare la sicurezza della circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità degli avventori assumendo i relativi provvedimenti in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.

Richiamata pertanto l’Ordinanza n. 142 del 17 Aprile 2013, di pari oggetto;

Vista l’Ordinanza n. 623 del 16 Dicembre 2024 e successive modifiche o integrazioni, con la quale si istituisce la sosta a pagamento in alcune aree del territorio del Comune di Cervia, in cui è compresa la 1^ Traversa interessata dal sopra richiamato mercato di Milano Marittima;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, Art. 7, comma 1, Art. 13, comma 3, Art. 14, commi 2 e 3;

Vista la proposta presentata in data 01 Dicembre 2025 dal Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità;

Visto il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;

Visto l'art.107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

Visto l'art.3, comma 4 della L. 241/90;

Visto il D.L.vo n.285 del 30.04.92 "Codice della Strada";

Visto il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n.495/92;

REVOCA

L'Ordinanza n. 142 del 17/04/2013 di pari ed analogo oggetto;

ORDINA

- **di istituire** a Milano Marittima, sulla **Via I^a Traversa**, le seguenti regolamentazioni:

Nel periodo compreso tra il 15 Maggio e il 21 Settembre di OGNI ANNO, oltre il lunedì di Pasqua e il 1° Maggio in caso di concomitanza con il lunedì, dalle ore 12.00 di ogni lunedì alle ore 01.30 del giorno seguente

DIVIETO DI TRANSITO

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati

- **E' fatta eccezione ai mezzi dei commercianti ambulanti autorizzati, ai mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle Forze dell'Ordine.**
- **E' fatta altresì eccezione a residenti e dimoranti sul tratto della I^a Traversa posto a Nord in prossimità del Viale Due Giugno, i quali potranno circolare esclusivamente per recarsi all'interno delle proprie abitazioni.**
- **Il traffico veicolare verrà deviato sul Viale Matteotti, sul Viale Due Giugno**

ORDINA INOLTRE

che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica stradale e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

di sospendere le disposizioni dell'Ordinanza **n. 623 del 16 dicembre 2024** e successive modifiche o integrazioni, citata in premessa, limitatamente alle aree e per i periodi individuati con il presente atto

DISPONE

La circolazione dei veicoli autorizzati all'interno dell'area si svolga in ottemperanza a quanto dettato dalla Delibera di C.C. n. 44 del 13.06.2002, richiamata in premessa;

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico con l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge.

COMUNICA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento e' ammesso ricorso

entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c.3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

LUIGI CIPRIANI / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate